



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

SETTORE TUTELA AMBIENTE

Prot. n.

ORDINANZA N. 900 / 2007

Oggetto : EMERGENZA AMBIENTALE "LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE a partire da lunedì 19.11.2007".

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria" che: all'art. 4, comma 1 lettera a), prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;

VISTA dal Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 64-6526 Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato con D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006, come integrata dalla D.G.R. n. 57-4131 del 23 ottobre 2006 con la quale si confermano le misure di limitazione della circolazione dei veicoli alimentati a benzina con omologazione precedente all'Euro 1 e tutti i diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2, nonché i ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni;

RAVVISATO che per l'attuazione della disciplina regionale contenuta nello Stralcio, con la deliberazione n. 57 - 4131 del 23 Ottobre 2006, la Giunta regionale ha provveduto alla rimodulazione delle azioni previste in materia di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, senza modificare l'impianto complessivo del provvedimento, che peraltro comprende altre importanti misure strutturali rivolte, ad esempio, al miglioramento ed all'efficientamento del trasporto pubblico locale, all'ampliamento delle ZTL fino al 20% delle strade dei centri abitati dei comuni con oltre 20.000 abitanti.

DATO ATTO che nella stessa D.G.R. n. 64-6526 del 23.07.2007, tenendo conto delle richieste formulate dalle associazioni di categoria interessate in relazione alle difficoltà di sostituzione di alcuni veicoli il cui valore è collegato soprattutto agli allestimenti speciali con la dotazione permanente delle attrezzature necessarie per l'esecuzione di particolari attività lavorative, **sono esentati dalle limitazioni della circolazione i veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale" e quelli che l'art. 54 del medesimo Codice definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale"**, come di seguito elencati:

"motoveicoli per trasporti specifici": veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

- d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

“motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- a) attrezzati con scala;
- b) attrezzati con pompa;
- c) attrezzati con gru;
- d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
- e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
- f) attrezzati con spazzatrici;
- g) attrezzati con innaffiatrici;
- h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- i) attrezzati con saldatrici;
- l) attrezzati con scavatrici;
- m) attrezzati con perforatrici
- n) attrezzati con sega;
- o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
- p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

“autoveicoli per trasporti specifici”: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi

dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

n) furgoni blindati per trasporto valori;

o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

“autoveicoli per uso speciale”: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;

b) autospazzatrici;

c) autospazzaneve;

d) autopompe;

e) autoinnaffiatrici;

f) autoveicoli attrezzi;

g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

h) autoveicoli gru;

i) autoveicoli per il soccorso stradale;

j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

k) autosgranatrici;

l) autotrebbratrici;

m) autoambulanze;

n) autofunebri;

o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

p) autoveicoli per disinfezioni;

q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;

s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

u) autocappella;

v) auto attrezzate per irrorare i campi;

w) autosaldatrici;

- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autoperforatrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

dato atto che nell'ambito della stessa D.G.R. si conferma in capo alle Province, nell'ambito delle concertazioni con i Comuni, il compito di garantire il necessario raccordo affinché **siano concordati ulteriori ampliamenti dei limiti orari giornalieri attualmente in vigore, con l'obiettivo di estenderli ad almeno 8 ore, dal lunedì al venerdì, sia per i veicoli utilizzati per il trasporto privato, sia per quelli utilizzati per il trasporto e la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio.**

PRESO ATTO che nell'incontro del 31.10.2007 presso la Provincia di Alessandria si è concordata **l'estensione dell'orario di limitazione alla circolazione per le categorie di veicoli sopra citati, ad otto ore nell'orario definito dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00;**

PRESO ATTO che la situazione dell'inquinamento atmosferico rilevata dagli organismi preposti, presenta particolare criticità, per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali non rispettano i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal sopra citato D.M. 2 aprile 2002 n° 60;

CONSIDERATO opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti e che la successiva realizzazione di ZTL all'interno del Centro Abitato, si pone l'obiettivo di ridurre stabilmente le percorrenze nei centri abitati, favorendo nel contempo l'utilizzo del trasporto collettivo dei privati e dei lavoratori, l'ammodernamento del parco veicolare, la razionalizzazione, la fluidificazione e il decongestionamento della circolazione.

VISTA la Legge Regionale 7 Aprile 2000, n. 43;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60;

VISTA la D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006,

VISTA la D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006;

VISTA la D.G.R. 64-6526 del 23.07.2007;

VISTO D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Leg.vo 30.04.1992, n° 285 e s.m.i., con il quale si dà facoltà ai comuni limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di

veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Città di Casale Monferrato;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 11.01.2007 e successiva Ordinanza Sindacale n. 166 del 15.03.2007;

considerato opportuno per la tutela della salute pubblica adottare provvedimenti finalizzati a limitare il carico di emissioni inquinanti;

ORDINA

a far data da Lunedì 19 novembre 2007 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, all'interno dell'area del Centro Abitato del concentrico definita nell'allegato 1):

- 1 il divieto di circolazione dinamica per i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1;**
- 2 il divieto di circolazione dinamica dei veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2;**
- 3 il divieto di circolazione dinamica dei ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di 10 anni;**

secondo il seguente orario:

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 alle ore 19,00 per i mezzi commerciali (veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 ton. Utilizzati per il trasporto la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio), **per i mezzi privati** (veicoli per trasporto persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente) **e per i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di 10 anni;**

Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) i veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) anche con omologazioni precedenti all'EURO 1;
- b) i veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
- c) i motoveicoli e i ciclomotori a quattro tempi;
- d) i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni;
- e) i veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio;
- f) i taxi di turno, gli autobus in servizio di linea, gli autobus urbani;
- g) veicoli iscritti nei registri delle auto storiche così come previsto dalle D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e successiva D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006;
- h) veicoli oltre 3,5 t.;
- i) mezzi di pubblico servizio (esempio, AMC, Cosmo, Servizi Comunali, ASL);

Sono inoltre esclusi da dette limitazioni i seguenti veicoli, purché accompagnati da idonea documentazione:

- j) i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresi coloro che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepressi, o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la persona portatrice di handicap o affetta dalle suddette gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia, ecc.;
- k) veicoli con speciali adattamenti, debitamente annotati sulla carta di circolazione, installati al fine di consentire la guida ai minorati fisici che non sono in possesso dell'autorizzazione per disabili in quanto non impediti alla deambulazione;

- l) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapie od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione), nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- m) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per la quale l'assistenza è indispensabile;
- n) veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
- o) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire le attestazioni rilasciate dall'Autorità);

per i casi previsti dalla lettera **J), l), m), n)** l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero.

Sono inoltre esentati dalle limitazioni della circolazione i veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale” e quelli che l'art. 54 del medesimo Codice definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”, come di seguito elencati:

“motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate

- a) furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

“motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli:

- a) attrezzati con scala;
- b) attrezzati con pompa;
- c) attrezzati con gru;
- d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
- e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
- f) attrezzati con spazzatrici;
- g) attrezzati con innaffiatrici;
- h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
- i) attrezzati con saldatrici;

l) attrezzati con scavatrici;

m) attrezzati con perforatrici

n) attrezzati con sega;

o) attrezzati con gruppo elettrogeno;

p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C

“autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

n) furgoni blindati per trasporto valori;

o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.;

“autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattrici stradali;

b) autospazzatrici;

c) autospazzaneve;

d) autopompe;

e) autoinnaffiatrici;

- f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbratrici;
- m) autoambulanze;
- n) autofunebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;
- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autoperforatrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.

È ammessa la circolazione sugli assi viari delimitati dalla circonvallazione interna come di

seguito definita: Viale Morozzo San Michele, Piazza XXV Aprile, Piazza Venezia, Viale San Martino fino al sottopasso ferroviario, Corso Trento, Corso Genova, Corso duca d'Aosta, Via Valerani fino all'incrocio di Via F. Negri, Via F. Negri, Strada Cavalcavia, C.so Indipendenza fino alla rotatoria con Via Visconti, Via Visconti, Via Buzzi, Via Bruno Buozi, Via Sant'Anna, tratto di C.so Manacorda, Via XX Settembre, Viale Lungo Po Gramsci;

È ammessa la circolazione nelle seguenti strade di attraversamento e di innesto sulla circonvallazione sopra riportata:

- Via Adam, fino all'intersezione con Via Camurati, Via Camurati, Strada Vecchia Torino fino al Ponte Stradale;
- Via Cardinal Massaia da Strada Valenza fino all'intersezione con Via del Turchino;
- Via Negri tra Strada Valenza e Via Valerani;
- Corso Valentino dal sottopasso ferroviario alla rotatoria con Via Verdi, Via Verdi, Via Puccini;
- Via Salita San'Anna;
- Via Oggero - Via XX Settembre;
- Strada Pozzo Sant'Evasio da Strada Asti fino all'intersezione con Via IV novembre;
- Via IV novembre;

come da allegato 1) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente è inviata, per gli adempimenti di competenza a:

al Dirigente Responsabile della Polizia Municipale:

- per l'attivazione del servizio di pattugliamento dell'area interessata;

al Dirigente del Settore Gestione Urbana e Territoriale – Servizio Strade:

- per la modifica, in accordo con Comando di Polizia Municipale, della cartellonistica stradale già presente sul territorio;

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Sito internet del Comune e verrà inviato alle associazioni di categoria: Unione Commercianti, Unione Artigiani, Conf-artigianato, Conf-esercenti; al Comando Carabinieri ed alla Polizia di Stato per quanto di competenza.

AVVERTE

che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7 - comma 13 - del D.lgs. nr. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 56 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000;

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si demanda il controllo sul rispetto del presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale di Casale Monferrato e a tutte le Forze dell'Ordine presenti sul Territorio Comunale, che in caso di inottemperanza procederanno nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Casale Monferrato, li 13/11/2007

IL SINDACO
MASCARINO Paolo